

**DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
IN TEMA DI SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE TRA  
LA PROVINCIA DI BARI,  
I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BARI  
E LA ASL BA**

L'anno duemilanove, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

tra

la Provincia di Bari, con sede in Bari alla via Spalato, n. 19 c.f. ...., in persona del legale rappresentante dott. cav. lav. Vincenzo Divella

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma singola, in persona del Sindaco;

gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Provincia di Bari, organizzati in forma associata, in persona del Presidente;

la A.S.L. Bari, con sede legale al Lungomare Starita, n. 6 - 70123 BARI Codice fiscale/partita Iva 0653430721 in persona del legale rappresentante Direttore Generale Avv. Lea Cosentino nata a Ruvo di Puglia (BA), il 13 maggio 1968.

**PREMESSO CHE**

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

l'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, emanato in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio dei permessi di costruire;

l'articolo 24 del D. Lgs. 112/1998 dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero

procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in avanti anche "il SUAP" o "lo Sportello"), al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;

l'art. 19 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore, tra gli altri, della raccolta ed elaborazione dati, e dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 1999, n. DAGL 1.3.1/43647, al punto 3 lett. C, prevede che le Province possono svolgere un ruolo fondamentale di stimolo e di impulso, con compiti di miglioramento e di coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alle localizzazioni e alla autorizzazione degli impianti produttivi, e alla creazione di aree industriali;

la Provincia è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legislativo sopra citato, un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali;

dette funzioni, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. n. 112/1998, sono esercitate prioritariamente attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (d'ora in avanti anche "Regolamento"), avente per oggetto "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 (regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 in materia di Sportelli unici per gli impianti produttivi), introducendo il **comma 2 bis all'articolo 4 del D.P.R. n. 447/1998**, ha previsto l'obbligatorietà della procedura unica dello Sportello in tema di: "localizzazione degli impianti produttivi, rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree

destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi”;

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ha introdotto il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

la legge 6 agosto 2008 n.133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” definendo lo Sportello Unico l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornendo una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le PPAA coinvolte nel procedimento.

le “Linee guida per l’applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni” (adottate con delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007) prevedono espressamente i “Coordinamenti provinciali degli sportelli unici per le attività produttive”, richiamando il ruolo delle Province, quali enti intermedi, che cooperano con la Regione nell’attività di coordinamento e miglioramento dei servizi e assistenza all’impresa;

la delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23/09/2008 prevede l’istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine alle problematiche concernenti la gestione dei procedimenti dei SUAP;
- redazione e sottoscrizione di Protocolli d’intesa tra SUAP, Enti Terzi, Associazioni di categoria e Public Utilities;
- interventi tesi a favorire l’omogeneizzazione delle procedure autorizzatorie;
- definizione di modulistica che potrà essere adottata uniformemente dai SUAP della Provincia;
- azioni di coordinamento per supportare i Comuni nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli sportelli.

l’A.S.L. Bari ha competenza, in materia igienico-sanitaria, su una serie di procedimenti amministrativi riguardanti gli insediamenti produttivi;

la struttura dell’A.S.L. Bari competente al rilascio dei pareri richiesti per la realizzazione e l’attivazione di Nuovi Insediamenti Produttivi (NIP) è il Dipartimento di Prevenzione, articolato a sua volta nei tre Servizi Medici (Igiene e Sanità Pubblica - SISP; Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - SPESAL; Igiene degli Alimenti e Nutrizione - SIAN) e nei tre Servizi Veterinari SIAV (Area A - B - C);

a seconda della tipologia del NIP da valutare, ciascuno dei precedenti Servizi può essere competente al rilascio del relativo parere secondo un protocollo ed un regolamento interno al Dipartimento di Prevenzione;

nella A.S.L. Bari è operativo l'ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP, con il compito di curare gli adempimenti amministrativi e di raccordare e coordinare le attività dei diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione chiamati all'espressione dei pareri di competenza;

#### CONSIDERATO CHE

i Soggetti firmatari individuano nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e nel Coordinamento degli Sportelli comunali a livello Provinciale (Coordinamento) lo strumento per migliorare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il sistema economico e imprenditoriale, per realizzare concreti elementi di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e per rendere omogenei nella Provincia di Bari i tempi di risposta, gli iter dei procedimenti e la relativa modulistica;

attraverso il Coordinamento e i suoi organismi i Soggetti firmatari intendono, pur salvaguardando l'autonomia e le prerogative di ognuno, promuovere attraverso azioni informative e di marketing i territori e le loro peculiarità supportando così le possibilità di sviluppo in una logica unitaria provinciale;

attraverso lo strumento della collaborazione interistituzionale il Coordinamento promuove l'innovazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e individua nelle nuove tecnologie informatiche uno strumento decisivo per migliorarne l'efficienza e l'efficacia e per valorizzare le risorse umane e professionali che vi lavorano;

attraverso una migliore articolazione delle procedure amministrative è possibile migliorare i tempi di risposta della pubblica amministrazione e, al tempo stesso, aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

per lo sviluppo economico del territorio è necessario investire in quei settori dell'amministrazione locale che hanno il compito istituzionale di confrontarsi con i cittadini e con gli imprenditori;

dalla concreta realizzazione e attivazione dello Sportello Unico e dell'azione di semplificazione dipende la capacità di attrazione nel territorio locale di nuove imprese e di nuovi insediamenti

produttivi;

il Tavolo di Coordinamento Provinciale dei SUAP ha, anche, l'obiettivo di promuovere la redazione e la sottoscrizione di Protocolli d'intesa e Convenzioni tra SUAP, Enti Terzi, Associazioni di categoria e Public Utilities;

la dimensione ideale per la stipula di accordi con gli enti terzi coinvolti nel procedimento unico è quello provinciale, al fine di standardizzare le modalità operative di competenza dei vari Comuni con il supporto della stessa Provincia;

la A.S.L. Bari, la Provincia di Bari e i Comuni, in forma singola ed associata, sottoscrittori della presente convenzione, oltre ad avere specifiche competenze istituzionali, rappresentano, con questo atto di impegno, la volontà di voler perseguire con successo ed in tempi certi l'obiettivo della semplificazione a partire dalla concreta realizzazione di quanto previsto dalle norme in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive;

in virtù del principio di semplificazione e di unicità del procedimento amministrativo di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i., l'A.S.L. Bari diventa responsabile di una parte (endoprocedimento) del procedimento unico facente capo al SUAP comunale, in forma singola e/o associata, del territorio della Provincia di Bari;

lo svolgimento di talune attività dello "Sportello Unico per le Attività Produttive" è strettamente connesso alle azioni e alle procedure amministrative di competenza dell'A.S.L. Bari e che un'azione coordinata tra i competenti Uffici Comunali e l'ASL medesima rende più agevole ed efficace il rispetto dei tempi e delle modalità indicate dal Regolamento di semplificazione, recato dal D.P.R. n. 447/98, sia nel procedimento semplificato, da attuarsi nei casi espressamente previsti dall'art. 4 del D.P.R. 447/98, come modificato dal D.P.R. 440/00, sia in quello per autocertificazione così come previsto dall'art. 6 dello stesso D.P.R. e sia in quello di collaudo ex art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.;

#### VISTO

l'art. 20 commi 5 e 8 della legge n. 59/97;

l'art. 23 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

il D.P.R. 20.10.1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440;

il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

il D.to Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D.to Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il D.to Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 "Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

la Legge Regionale n. 36/94 e suo regolamento di attuazione;

la Delibera di Giunta Regionale n. 2000/2007 di approvazione delle “Linee guida per l’applicazione del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni;

la Delibera di Giunta Provinciale n. 173 del 23/09/2008 di istituzione del Tavolo di Coordinamento Provinciale per i SUAP

Tutto ciò premesso, considerato e visto, la Provincia di Bari, i Comuni, in forma singola ed associata, della Provincia di Bari e la A.S.L. Bari

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### PARTE PRIMA

#### OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

##### ARTICOLO 1- OGGETTO

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente “Convenzione” disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci e nei confronti dell’utenza, sia della Provincia di Bari, sia dei SUAP dei Comuni, in forma singola ed associata, e sia dell’A.S.L. Bari.

##### ARTICOLO 2 - FINALITÀ

La Provincia di Bari, i SUAP Comunali, in forma singola ed associata, e l’A.S.L. Bari con questo atto di impegno intendono perseguire in tempi certi l’obiettivo della semplificazione amministrativa, anche al fine di attivare una rete a servizio dello sviluppo locale che favorisca i flussi di comunicazione tra gli Uffici e/o i Responsabili dei diversi procedimenti riguardanti le attività economiche e produttive.

L’assunzione di responsabilità e di reciproci impegni per la gestione dello “Sportello Unico per le Attività Produttive” viene ritenuta condizione imprescindibile per la coerente ed efficace conduzione dello stesso S.U.A.P. e per l’attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dal D.Lgs. 112/98 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

### PARTE SECONDA

#### COMPITI E FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI BARI

##### ARTICOLO 3 - COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia di Bari, attraverso il Tavolo di Coordinamento, si impegna a:

- promuovere la presente Convenzione presso tutti i Comuni della Provincia di Bari;
- ricevere richieste di adesione, eventuali modifiche e/o revisioni alla presente Convenzione;
- diffondere le modalità operative stabilite nella presente Convenzione anche attraverso periodici seminari e incontri tra i Responsabili SUAP, singoli e/o associati, e i referenti ASL BA;
- supportare i Comuni del territorio provinciale nelle fasi di avvio, di sviluppo e gestione degli sportelli unici per le attività produttive;
- promuovere e coordinare gruppi di lavoro con i referenti dei SUAP, singoli e/o associati, e la ASL allo scopo di individuare, attraverso il confronto tra le diverse esigenze lavorative, modalità operative comuni e il più possibile univoche su tutto il territorio provinciale in materia igienico-sanitaria;
- favorire l'omogeneizzazione delle procedure e della modulistica, la definizione della documentazione e dei flussi procedurali condivisi tra SUAP, singoli e/o associati, e ASL nell'ambito del procedimento unico;
- istituire un sito dedicato al Coordinamento provinciale contenente: l'elenco dei SUAP del territorio, la normativa di riferimento, le informazioni relative alle attività dei gruppi di lavoro, gli accordi e le intese sottoscritti, i procedimenti e la modulistica riguardanti gli impianti produttivi, i riferimenti relativi agli Enti terzi e ai Servizi della Provincia coinvolti nel procedimento unico.

#### ARTICOLO 4 - COMPITI DEL S.U.A.P.

Il SUAP, in forma singola e/o associata, opererà garantendo:

- a. l'unicità del procedimento amministrativo in tema di insediamenti produttivi nell'ambito dei territori ove ricadono le competenze degli Sportelli Unici dei Comuni;
- b. la nomina del Responsabile SUAP , quale responsabile del procedimento unico, e in caso di SUAP associato, del Responsabile SUAP Locale, indicato dal Comune di appartenenza, nonché dei loro sostituti o facenti funzione;
- c. l'accessibilità e la trasparenza dell'intero procedimento, anche attraverso la creazione e la gestione di un insieme di archivi informatici e di servizi di informazione;
- d. il rispetto, e ove è possibile, il miglioramento dei tempi per la definizione e l'espletamento degli adempimenti riguardanti la *“localizzazione degli impianti produttivi, la loro rilocalizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, ivi compresi gli impianti destinati ad attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, turistiche ed alberghiere, a servizi di telecomunicazioni, a quelli resi dalle banche e dagli intermediari finanziari nonché alle attività dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi”*.

#### ARTICOLO 5 - COMPITI DEL RESPONSABILE S.U.A.P.

Il Responsabile SUAP, in forma singola e/o associata, sovrintende a tutte le attività necessarie per il

buon funzionamento dello stesso. In particolare:

- a. coordina l'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi di cui alla lettera d. del precedente articolo 4;
- b. segue l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili dei procedimenti di competenza mediante contatto telefonico, richiesta via fax o per posta elettronica;
- c. sollecita le Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
- d. indice le "Conferenze di Servizi";
- e. cura le audizioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario le Amministrazioni o gli Uffici di volta in volta interessati;
- f. cura le comunicazioni agli interessati;
- g. prende in carico direttamente tutti i provvedimenti connessi ai compiti e alle attività dello "Sportello Unico per le Attività Produttive".

Nel caso di SUAP Associato, i responsabili dei SUAP Locali esercitano compiti di coordinamento, limitatamente alle attività disciplinate dalla relativa convenzione per la gestione associata, nei confronti delle altre strutture interne cointeressate al procedimento unico. Possono interfacciarsi direttamente con le Amministrazioni Terze mediante contatto telefonico, richiesta via fax o per posta elettronica.

## PARTE TERZA

### COMPITI E FUNZIONI DELL'A.S.L. BARI

#### ARTICOLO 6 - NOMINA DEL REFERENTE SUAP PRESSO L'A.S.L. BARI

L'A.S.L. Bari nomina come Referente SUAP il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP ed un suo sostituto, che, con compiti comunque di sovrintendenza e di coordinamento interno all'Ente stesso, assicuri i rapporti con i SUAP, in forma singola e/o associata (Struttura Unica / SUAP Locali nel caso di necessità).

L'attribuzione delle responsabilità è effettuata direttamente in relazione al proprio ordinamento ed alle vigenti disposizioni contrattuali.

L'A.S.L. Bari comunica al Coordinamento Provinciale ed ai SUAP, in forma singola e/o associata, ogni recapito (telefono diretto, cellulare di servizio, fax, e-mail) del referente SUAP; qualora il SUAP sia dotato di un servizio informatico il referente ASL Bari potrà interfacciarsi autonomamente al medesimo servizio informatico del SUAP mediante l'attribuzione di una password.

#### ARTICOLO 7 - RESPONSABILITÀ E COMPITI DELL'A.S.L. BARI

L'A.S.L. Bari adotta tutte le iniziative, le misure e i provvedimenti regolamentari utili al buon funzionamento del SUAP.

Oltre agli obblighi esplicitamente previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. l'A.S.L. Bari si impegna a:



1. garantire agli utenti e ai Responsabili SUAP la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza, di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento dei procedimenti unici sia in fase di pre-istruttoria, sia in fase di avvio del procedimento, sia, infine, in fase di attuazione del procedimento stesso, così come specificato più in dettaglio nei punti seguenti della presente “Convenzione”;
2. consentire incontri diretti con l’impresa e i Responsabili dei procedimenti nei casi di particolare complessità;
3. partecipare agli incontri, seminari e dibattiti indetti dal Coordinamento Provinciale per il miglioramento dei servizi offerti dai SUAP, compatibilmente con le esigenze di servizio;
4. comunicare con la massima tempestività al Coordinamento Provinciale ed ai SUAP, in forma singola e/o associata, tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento dei servizi informativi, gli archivi e le banche dati;
5. adeguare le proprie dotazioni tecnologiche alle esigenze operative e funzionali per una gestione razionale ed efficace del procedimento unico;
6. assicurare la necessaria informazione ed assistenza al SUAP in ordine a modalità e adempimenti tecnico/amministrativi per gli insediamenti produttivi.

#### PARTE QUARTA IMPEGNI RECIPROCI

##### ARTICOLO 8 - ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LE PRATICHE SUAP

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente “Convenzione”, la Provincia di Bari, i Comuni, in forma singola e/o associata, e l’A.S.L. Bari si impegnano a dare ai propri Uffici, aventi competenza in tema di insediamenti produttivi, le disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari necessarie per garantire il rispetto - e, ove possibile - la riduzione dei tempi di conclusione del procedimento unico previsti dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, come successivamente variato ed integrato.

##### ARTICOLO 9 - FIRMA ELETTRONICA E PROTOCOLLO INFORMATICO

In coerenza con le disposizioni e le normative vigenti la Provincia, i SUAP comunali, in forma singola e/o associata, e l’A.S.L. Bari si impegnano ad adeguare la propria regolamentazione interna e la propria strumentazione tecnologica al fine di rendere applicabile la firma elettronica ed il Protocollo Informatico.

##### ARTICOLO 10 - GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA STANDARDIZZAZIONE PRESSO IL COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI BARI

E' istituito un gruppo di lavoro permanente per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, dei processi e delle soluzioni e la standardizzazione della modulistica.

Il gruppo di lavoro opera presso la sede del Coordinamento della Provincia di Bari, si riunisce con

periodicità almeno quadrimestrale ed è costituito dai responsabili SUAP dei Comuni, in forma singola e/o associata, che sottoscrivono il presente atto e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell' A.S.L. Bari con il responsabile dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP e con i responsabili dei Servizi interessati e dal coordinatore del tavolo provinciale.

Il gruppo di lavoro vigila sull'applicazione della presente Convenzione, analizza e interpreta le risultanze e i dati acquisiti dallo svolgimento delle attività dello Sportello Unico, evidenzia le incongruenze o le difficoltà procedurali e di gestione incontrate e formula e propone miglioramenti e correttivi.

#### ARTICOLO 11 - VARIAZIONI NORMATIVE, REGOLAMENTARI E DELLA MODULISTICA

I SUAP e l' A.S.L. Bari sono tenuti a comunicare immediatamente al Coordinamento provinciale, eventuali variazioni nella normativa (comunitaria, nazionale, regionale o regolamentare) relativa ai procedimenti da essi gestiti.

La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente trasmettendo al tempo stesso:

- i testi normativi;
- le indicazioni tecniche ed operative da comunicare alle imprese, in particolare per quanto riguarda le modificazioni negli adempimenti;
- l'eventuale documentazione interna utile al chiarimento della modificazione normativa;
- ogni altra informazione utile alle imprese.

Le eventuali variazioni nella modulistica saranno comunicate e rese note sui rispettivi siti internet con la necessaria tempestività.

La comunicazione della variazione della modulistica conterrà:

- l'esatta indicazione della nuova modulistica da introdurre ovvero da modificare;
- il momento della sua entrata in vigore;
- ogni altra informazione utile alle imprese.

Il Coordinamento provinciale provvederà a darne comunicazione a tutti i SUAP della Provincia e all'A.S.L. Bari pubblicando l'informazione on line sul proprio sito istituzionale.

#### ARTICOLO 12 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI UFFICI E I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del S.U.A.P. e del procedimento unico, lo scambio di informazioni tra l'A.S.L. Bari, la Provincia di Bari ed i SUAP sottoscrittori del presente atto dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, redistribuzione degli incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici che modifichino i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del SUAP dovrà essere comunicata tempestivamente tra le parti che hanno sottoscritto la presente Convenzione.

#### ARTICOLO 13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Compatibilmente con le risorse disponibili, la Provincia di Bari, attraverso il Coordinamento dei SUAP e in collaborazione con i SUAP sottoscrittori e l'ASL Bari, si impegnano a creare momenti di formazione e addestramento professionale, anche comuni, degli addetti che dovranno operare allo "Sportello Unico per le Attività Produttive" o interagire con esso.

## PARTE QUINTA DOTAZIONI TECNOLOGICHE

### ARTICOLO 14 - DOTAZIONI DI BASE PER L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE TRA GLI UFFICI

Il Responsabile dell'Ufficio Dipartimentale per le relazioni con il SUAP dell'A.S.L. Bari dovrà in ogni caso essere dotato:

- di una postazione telefonica ad accesso diretto;
- di un fax diretto;
- di un personal computer di adeguata potenza dotato:
  - a) di programmi software per le attività di base specificati nella precedente parte quarta;
  - b) di modem; c) di stampante; d) di collegamento ad Internet con relativo indirizzo di posta elettronica.

### ARTICOLO 15- DATABASE DEI PROCEDIMENTI

I SUAP si impegnano a inserire tutti i procedimenti di competenza in un database disponibile on line sui propri siti Internet, ove istituiti.

Il database dei procedimenti SUAP contiene le seguenti informazioni:

1. numero di pratica;
2. data di ricezione o di protocollo;
3. richiedente o destinatario dell'intervento;
4. scheda di descrizione analitica dell'intervento;
5. curriculum del procedimento (avvio, eventuali sospensioni, pareri, conclusione ed esiti);
6. avvisi di convocazione delle Conferenze di Servizi;
7. registrazione dei partecipanti alla "Conferenza di Servizi" e dei relativi verbali/decisioni;
8. registrazione dei controlli successivi alla realizzazione dell'impianto effettuati dagli Enti o Uffici a ciò preposti.

Tutti gli archivi dovranno essere accessibili via Internet, salvaguardando le esigenze previste dalla normativa sulla privacy.

## PARTE SESTA PROCEDURE

### ARTICOLO 16- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le istanze soggette alle procedure del D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovranno pervenire all'A.S.L. Bari, esclusivamente tramite il SUAP in linea con quanto previsto dall'art. 4, comma 2/bis, del D.P.R. 447/98, così come modificato dal D.P.R. 440/00.

In materia igienico sanitaria le procedure introdotte dal regolamento sullo "Sportello Unico per le Attività Produttive" trovano applicazione alle attività istruttorie per il rilascio di pareri sui progetti per la realizzazione, modifica, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso dei NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi), ed alle successive attività di collaudo delle stesse strutture.

#### ARTICOLO 17 - LA GESTIONE DELLE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Per la gestione delle integrazioni da richiedere alle imprese, si opererà secondo il seguente schema:

1. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l'A.S.L. Bari si impegna, con la presente Convenzione a comunicare (per posta e/o via fax) al SUAP, singolo e/o associato, la richiesta di eventuali integrazioni tecniche e/o amministrative a perfezionamento dell'istanza; ciò al fine di dar luogo ad un'unica richiesta di integrazione documentale tecnico e/o amministrativa e di assicurare la sospensione dei termini del procedimento unico per una sola volta, a cura del SUAP;
2. è fatta salva la possibilità per il SUAP, singolo e/o associato, di sollecitare le risposte per telefono, fax o posta elettronica.

#### ARTICOLO 18- PRINCIPI GENERALI DEL PROCEDIMENTO UNICO

La celerità di esecuzione del procedimento unico presuppone che l'A.S.L. Bari e il SUAP, singolo e/o associato:

- a. si impegnino a rispondere in ogni caso alle richieste di atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati;
- b. si attengano rigorosamente al rispetto dei tempi sia al fine di consentire la richiesta all'impresa di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti sia al fine di accelerare i tempi di convocazione della "Conferenza di Servizi" in caso di pareri negativi e/o inadempienze;
- c. si impegnino ad effettuare le verifiche loro richieste motivandole analiticamente al fine di dare all'impresa una completa informazione;
- d. prevedano nei propri regolamenti interni e - qualora necessario - con gli altri Enti o Uffici esterni coinvolti nel procedimento unico - soluzioni funzionali, operative e tecniche in grado di integrarsi organicamente con le esigenze amministrative e di servizio imposte dalla normativa sullo "Sportello Unico per le Attività Produttive".

#### ARTICOLO 19 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO UNICO (PARERI)

L'A.S.L. Bari, con l'adesione alla presente Convenzione, si impegna a far pervenire ai SUAP, i pareri di propria competenza, entro 90 giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione (con esclusione dei giorni di eventuale sospensione del procedimento).

#### ARTICOLO 20 - ISTRUTTORIA E/O CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

Salva la possibilità di avviare in ogni momento uno dei procedimenti di cui ai successivi articoli, l'interessato può chiedere al SUAP, singolo e/o associato, un parere preliminare ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., sulla conformità dei progetti con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica e la restante normativa. L'esito di tale procedimento non pregiudica in alcun modo la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo.

L'A.S.L. Bari, con l'adesione al presente **Protocollo d'Intesa** si impegna a far pervenire al SUAP del Comune interessato, **singolo e/o associato**, il parere di propria competenza nel termine massimo di 60 giorni, al fine di poter concludere l'intero procedimento nel termine previsto di 90 giorni. L'interessato può, in qualunque momento, salvo il pagamento dei diritti di istruttoria comunque dovuti, rinunciare al parere preliminare e presentare la domanda unica.

L'interessato può anche richiedere al SUAP, singolo e/o associato, l'indizione di una Conferenza di Servizi istruttoria su progetti preliminari ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., a cui partecipano il Responsabile SUAP ed i Referenti dell'A.S.L. Bari, individuati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e di tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico al fine di chiarire l'iter procedimentale ottimale, anche in relazione ai risparmi di tempo, denaro e risorse, per la realizzazione dell'opera richiesta. La riunione è convocata entro 30 giorni dalla richiesta ed i relativi costi sono al carico del richiedente.

#### ARTICOLO 21 - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

La domanda per l'avvio del procedimento unico, unitamente alla scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, alla scheda di notifica ex art. 48 DPR 303/56, alla relazione tecnica sui sistemi di smaltimento delle acque di prima pioggia indicante la superficie dell'opificio e le sostanze di cui alla tabella allegata al D.C.D.E.A. 21 nov. 2003 n° 282, ai versamenti, viene presentata presso il SUAP del Comune in cui ricade l'insediamento produttivo. La procedura sarà la seguente:

1. il Responsabile SUAP valuterà preliminarmente la completezza della documentazione e nel caso di evidenti carenze documentali, inviterà l'impresa a provvedere al completamento della stessa;
2. in caso di valutazione preliminare positiva, il Responsabile SUAP avvierà il procedimento unico, contestualmente all'immissione della pratica nell'archivio informatico e alla trasmissione della documentazione nelle copie idonee (duplice copia) all'A.S.L. Bari;
3. entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l'A.S.L. Bari comunicherà al SUAP del Comune interessato, singolo e/o associato, (per posta, via fax, via e-mail) la richiesta di eventuali integrazioni tecnico/amministrative ai fini del perfezionamento dell'istanza;
4. il termine del procedimento sarà quindi sospeso fino alla presentazione dell'integrazione richiesta; i termini riprenderanno a decorrere dalla data in cui gli atti verranno ricevuti dall' A.S.L. Bari;
5. in casi del tutto eccezionali e qualora a seguito di esigenze istruttorie emerse nel corso del procedimento unico (richieste avanzate da altri enti) si rendesse necessario sostituire e/o integrare gli elaborati progettuali, se uno o più Servizi della ASL hanno già esaminato il progetto ed anche nel caso in cui non lo hanno ritrasmesso al SUAP, il procedimento pur rimanendo lo stesso, si intende ripreso ex novo con eventuale nuovo versamento integrativo dei diritti sanitari. L'A.S.L.

Bari esprimerà il parere di competenza in base agli elaborati integrativi/sostitutivi trasmessi, anche ai fini dell'economicità del procedimento e nell'ottica del risparmio dei tempi.

Per l'acquisizione degli atti istruttori e/o pareri tecnici, ai fini della conclusione del procedimento semplificato, il SUAP opererà come segue:

- a. qualora tali atti pervengano tutti nei termini previsti dalle diverse tipologie di procedimento unico e siano tutti favorevoli, il SUAP registrerà nel database dei procedimenti le autorizzazioni a mano a mano che esse pervengono; comunicherà all'impresa la conclusione positiva del procedimento unico; comunicherà all'A.S.L. Bari e agli altri Enti interessati al procedimento l'esito positivo del procedimento unico stesso;
- b. qualora sia stato già acquisito il parere dell'A.S.L. Bari su un progetto che necessita di ulteriori variazioni non comportanti modifiche sostanziali in relazione agli aspetti igienico sanitari il SUAP si impegna a trasmettere all'A.S.L. Bari il Provvedimento Autorizzativo Unico, allegando copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del tecnico progettista relativa alla conformità delle variazioni progettuali apportate al parere già espresso;
- c. qualora l'A.S.L. Bari emetta un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., questo verrà trasmesso direttamente all'interessato e per conoscenza al SUAP e i termini saranno interrotti. L'istante avrà quindi la possibilità di presentare osservazioni/integrazioni entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso suddetto direttamente all'A.S.L. Bari e per conoscenza al SUAP, singolo e/o associato, e in tal caso i termini riprenderanno a decorrere dalla data in cui l'A.S.L. Bari riceve le osservazioni/integrazioni. Decorso il termine di cui sopra senza che siano pervenute osservazioni/integrazioni, l'A.S.L. Bari formalizzerà il diniego definitivo e lo trasmetterà al SUAP che darà seguito ai successivi atti di propria competenza;
- d. alla prima pronuncia negativa, lo Sportello Unico registrerà nel database dei procedimenti unici l'autorizzazione negativa pervenuta; comunicherà all'impresa, all'A.S.L. Bari e agli altri Enti interessati la conclusione negativa del procedimento unico, preavvertendoli, contestualmente, della eventuale richiesta, inoltrata dall'impresa interessata, di convocazione della "Conferenza di Servizi", ex art. 4, comma 2, del D.P.R. 440/00;
- e. qualora non pervenga alcun atto istruttorio e/o parere tecnico, o ne manchi qualcuno nel termine previsto in base all'iter del procedimento unico stabilito, lo Sportello Unico registrerà nel database dell'iter dei procedimenti unici lo stato del procedimento; comunicherà all'impresa lo stato del procedimento unico; convocherà entro il termine massimo di 5 giorni una "Conferenza di Servizi decisoria", ex art. 4, comma 3, del D.P.R. 440/00, fissandone la data.

#### ARTICOLO 22 - LA CONFERENZA DI SERVIZI

Per lo svolgimento delle "Conferenze di Servizi" ci si atterrà a quanto stabilito dalla normativa vigente (in particolare: Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 14 e successive modifiche e integrazioni, Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e artt. 9, 10, 11 e 12 e Legge 24 novembre 2000, n. 340) nonché da quanto disciplinato in maniera specifica agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i.

## ARTICOLO 23 - IL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Il S.U.A.P. e l'A.S.L. Bari ritengono opportuno che l'impresa non possa ricorrere al procedimento mediante autocertificazione nei casi previsti dall'art. 27 del D.Lgs. 112/98, dall'art. 1 comma 3 e dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. ossia nei casi in cui l'insediamento produttivo presupponga: 1) la valutazione di compatibilità e di impatto ambientale; 2) l'utilizzo di materiali nucleari; 3) produzione di armamenti; 4) la realizzazione di depositi costieri; 5) la realizzazione di impianti per la produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali; 6) la realizzazione di impianti per il deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti; 7) l'utilizzo di sostanze pericolose; 8) esposizione a pericoli di incidenti rilevanti di cui al D.P.R. n. 178/88 e s.m.i.; 9) pericolo di inquinamento ambientale; 10) apposita autorizzazione prevista da norme comunitarie. Viene lasciata facoltà all'impresa di richiedere quelle singole autorizzazioni che valuta opportuno non autocertificare o che non è possibile per legge autocertificare, in combinazione con il procedimento semplificato.

Il D.Lgs. n. 112/98, art. 25 punto c, prevede per le imprese la "facoltà di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti".

Le autocertificazioni dovranno essere asseverate da tecnici abilitati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

## ARTICOLO 24 - LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

Per l'attivazione del procedimento autocertificato, la procedura sarà la seguente:

1. compilazione e consegna al SUAP del Comune interessato all'unità produttiva, da parte dell'impresa, della domanda unica comprensiva della scheda di descrizione analitica dell'intervento richiesto, delle relative autocertificazioni e - per le materie non autocertificabili, o in caso di scelta da parte dell'impresa di autocertificare solo una parte della autorizzazioni richieste - anche della documentazione progettuale;
2. valutazione preliminare della completezza della documentazione e delle autocertificazioni richieste da parte del Responsabile SUAP e, nel caso di evidenti carenze documentali, invito all'impresa a provvedere al completamento della documentazione;
3. in caso di valutazione preliminare positiva, della domanda e della documentazione da parte del Responsabile SUAP, immissione della stessa nell'archivio informatico e avvio del procedimento;
4. trasmissione degli atti nelle copie idonee al SUAP, all'A.S.L. Bari e agli altri enti coinvolti nel procedimento, per l'attivazione sia dei sub-procedimenti autocertificati che per quelli per i quali l'impresa non abbia richiesto l'autocertificazione;
5. entro 30 giorni dal ricevimento delle autocertificazioni e della documentazione, l'A.S.L. Bari si impegna a comunicare al SUAP del Comune interessato, singolo e/o associato, (per posta e via fax) la richiesta di eventuali integrazioni amministrative ai fini del perfezionamento dell'istanza;
6. ai sensi dell'art. 6, comma 4 e 5, del D.P.R. 447/98 e successive variazioni ed integrazioni, l'A.S.L. Bari, li dove lo ritenga necessario per ottenere chiarimenti riguardo soluzioni tecnico-progettuali,

- nei casi in cui si rende necessario modificare il progetto, ovvero per progetti di particolare complessità per l'adeguamento alle norme di sicurezza e/o di sicurezza sul lavoro, informa il SUAP della necessità di convocare l'impresa per una audizione in contraddittorio volta a chiarire le soluzioni tecniche progettuali, il rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore;
7. il termine del procedimento è quindi sospeso fino alla presentazione del progetto modificato, e comunque il termine per la conclusione del procedimento non potrà essere inferiore a 45 giorni;
  8. l'A.S.L. Bari mantiene agli atti del proprio ufficio la documentazione inerente i procedimenti per i successivi controlli previsti dalla vigente normativa;
  9. la comunicazione da parte dell'impresa al SUAP dell'avvio dei lavori dovrà essere trasmessa anche all'A.S.L. Bari per gli accertamenti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i.

## PARTE SETTIMA PROCEDIMENTO DI COLLAUDO

### ARTICOLO 25 - IL COLLAUDO: DEFINIZIONE

Il collaudo concerne la verifica del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione alla costruzione - volte a salvaguardare l'igiene, la sicurezza e la tutela ambientale - in relazione alle strutture edilizie e alla conformità con le norme sulla tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulla sicurezza degli impianti e macchinari.

Nelle procedure di collaudo il SUAP si avvale del personale dell'A.S.L. Bari, per gli aspetti di propria competenza.

### ARTICOLO 26 - COLLAUDO: PARERE SANITARIO PREVENTIVO ALLA RICHIESTA DI COLLAUDO

La ditta istante, dopo aver realizzato l'opera, prima della richiesta di collaudo e prima dell'inizio dell'attività, può richiedere direttamente ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Bari un parere preventivo mediante un sopralluogo per la valutazione dei soli aspetti igienico sanitari e di sicurezza del lavoro.

### ARTICOLO 27 - IL COLLAUDO A NORMA DELL'ART. 9 DEL D.P.R. 447/98 E S.M.I.

Al fine di ricordare le procedure per la messa in esercizio dell'impianto produttivo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/98 e s.m.i. con tutti gli adempimenti di competenza dell'A.S.L. Bari - rilascio dell'agibilità, dell'autorizzazione igienico sanitaria (SISP-SPESAL-SIAN-SIAV), l'istanza di collaudo deve essere presentata da parte della ditta al SUAP del Comune interessato.

Quest'ultimo provvederà a trasmettere l'istanza di collaudo all'A.S.L. Bari - e nel caso di SUAP associato alla Struttura Unica, a mezzo fax o e-mail o a mezzo posta, per i successivi adempimenti.

Il Responsabile SUAP, singolo e/o associato, fissa la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo ed il sessantesimo successivo a quello della richiesta, salvo casi eccezionali, e contestualmente la comunica all'A.S.L. Bari, agli altri enti coinvolti e all'impresa. Tale comunicazione



avviene con nota successiva a quella di avvio del procedimento di collaudo.

L'A.S.L. Bari, ricevuta tale comunicazione e in relazione alla tipologia di intervento, comunica tempestivamente, anche via fax, al SUAP le figure professionali ASL dei Servizi (SISP-SPESAL-SIAN-SIAV), interessati al sopralluogo di collaudo.

La documentazione tecnica relativa al collaudo, salvo diverso accordo, viene messa a disposizione della Commissione presente il giorno stesso del collaudo.

Nel caso in cui l'attività oggetto di collaudo sia soggetta alla presentazione della D.I.A Sanitaria ex... DGR ....., la stessa viene presentata, corredata della prevista documentazione tecnica, in numero 4 copie il giorno del sopralluogo della commissione di collaudo SUAP. La ASL di BARI Servizio SIAN si impegna ad acquisirla formalmente in tale data ed a dar seguito ai successivi adempimenti di propria competenza.

#### ARTICOLO 28 - ESITI

L'esito positivo del sopralluogo di collaudo viene attestato con la sottoscrizione all'unanimità dei partecipanti del relativo verbale. Al collaudo partecipano il Responsabile SUAP, singolo e/o associato, il personale dell'A.S.L. Bari, i rappresentanti delle altre Amministrazioni Terze e i rappresentanti della ditta istante.

Il verbale di esito positivo del sopralluogo di collaudo, di cui al comma precedente, viene acquisito dal Responsabile SUAP, singolo e/o associato, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione provvisoria all'Inizio Attività.

Il verbale del sopralluogo di collaudo positivo consente l'immediato inizio dell'attività e la messa in funzione degli impianti, fino alla acquisizione da parte dell'azienda del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio dell'attività, del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) e di ogni altro atto amministrativo richiesto ai sensi del comma 5 art. 9 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. Al fine dell'ottenimento di queste ultime certificazioni, per quanto attiene le competenze dell'A.S.L. Bari, il verbale positivo di collaudo sostituirà tutti gli ulteriori adempimenti dei Servizi Dipartimentali e costituirà riferimento esclusivo agli enti ed istituzioni competenti per il rilascio delle singole certificazioni ed autorizzazioni (agibilità, nulla osta all'esercizio dell'attività) ad esclusione dei riconoscimenti regionali previsti dal Reg. CE n. 853/2004 e direttive verticali vigenti. Con riferimento alla DIA Sanitaria l'A.S.L. Bari si impegna a comunicare al SUAP, singolo e/o associato, l'identificativo attribuito alla attività oggetto di collaudo.

Il collaudo effettuato ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DPR 447/1998 e s.m.i. non esonera l'A.S.L. Bari dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge. Nel caso l'esito del sopralluogo di collaudo non sia positivo per prescrizioni di adeguamenti strutturali o per richiesta di documentazione integrativa di qualche Ente o Servizio, se ne verbalizzeranno le motivazioni e si concorderà un eventuale successivo sopralluogo.

#### ARTICOLO 29 - COLLAUDO DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

La procedura disciplinata dal precedente articolo non è applicabile al collaudo dei locali di pubblico spettacolo. Nel caso in cui i locali di pubblico spettacolo siano soggetti al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), il collaudo convocato ai sensi dell'art. 9, del

D.P.R. 447/98 e s.m.i., dovrà avvenire contestualmente al collaudo da parte dell'apposita C.C.V.L.P.S., così come disciplinato dal R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Esecuzione, approvato con R.D. n. 635/40, così come modificati dal D.P.R. n. 311/2001.

## PARTE OTTAVA SPESE

### ARTICOLO 30 - VERSAMENTI DOVUTI

Con l'adesione alla presente Convenzione, il SUAP si impegna a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Bari, unitamente all'istanza per l'avvio del sub-procedimento di competenza relativo al rilascio di pareri all'interno del procedimento unico per l'autorizzazione alla costruzione, le ricevute dei versamenti dovuti in base al Tariffario Regionale di cui alla L. R. n° 4 del 08/03/02, predisposte dagli interessati.

Nel procedimento di collaudo, il SUAP comunale, qualora si avvalga di prestazioni da parte di personale dipendente della A.S.L. Bari, provvede al pagamento, mediante conto corrente postale intestato alla ASL, di un importo relativo ai diritti sanitari comprensivi delle competenze per l'Agibilità e per l'Autorizzazione all'Attività come da Tariffario Regionale di cui al precedente comma 1, a cui seguirà il rilascio della relativa fattura.

Le prestazioni del personale dipendente A.S.L. Bari in regime di attività libero professionale intramuraria, non incompatibili con le funzioni di vigilanza dagli stessi svolte, saranno definite congiuntamente con separato protocollo, ai fini delle modalità di liquidazione.

## PARTE NONA RINVIO

### ARTICOLO 31

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme contenute in leggi e/o regolamenti in materia sanitaria e di Sportello Unico.

Sono fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie a completamento degli aspetti procedurali non disciplinati nella presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Bari

Il Presidente

Dott. Cav. Lav. Vincenzo Divella

---

A.S.L. Bari  
Il Direttore Generale  
Avv. Lea COSENTINO

---

Sindaci

---

Presidenti SUAP Associato

---

Murgia Sviluppo S.p.A.  
Presidente  
Avv. Vito Zaccaria

---